

ARAN SICILIA

Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Interpretazione autentica dell'art. 65, comma 4. Quadriennio giuridico 2002/2005 e bienni economici 2002/2003 e 2004/2005.



**CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO
 DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
 DELLA REGIONE SICILIANA E DEGLI ENTI
 DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 10
 INTERPRETAZIONE AUTENTICA
 DELL'ART.65 COMMA 4**

Quadriennio giuridico 2002 – 2005 e bienni economici 2002-2003 e 2004-2005

Il giorno 25 del mese di ottobre dell'anno 2007 alle ore 11,00 presso i locali dell'ARAN Sicilia, ha avuto luogo l'incontro tra:

- l'ARAN Sicilia nella persona del presidente dott. Girolamo Di Vita
- le seguenti organizzazioni sindacali:

FEDERAZIONI

- CGIL-FP
- CISL-FPS - SICILIA
- SADIRS
- SIAD-UDIRS-FIADEL
- UIL-FPL
- DIRSI




 (1)

CONFEDERAZIONI

- CGIL
- CISL - USR SICILIA
- UIL
- CISAS
- CONFEDIR



 (1)

A seguito della deliberazione n.357 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 10 settembre 2007 sull'ipotesi di accordo relativa all'interpretazione autentica inerente il comma 4 dell'art.65,


sottoscritta in data 1 agosto 2007, nonché del provvedimento della Corte dei conti del 17 ottobre 2007, le parti al termine della riunione sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Regionale di Lavoro.

Dott. Girolamo Di Vita
Presidente ARAN Sicilia




FEDERAZIONI

CGIL-FP



CISL-FPS - SICILIA




SADIRS



SIAD-UDIRS-FIADEL



UIL FPL



DIRSI




CONFEDERAZIONI


CGIL




CISL - USR SICILIA




UIL



CISAS



CONFEDIR



(1) L'organizzazione sindacale DIRSI ha sottoscritto il presente verbale nonché il contratto di interpretazione autentica in data 30/10/07





**CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO
 DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
 DELLA REGIONE SICILIANA E DEGLI ENTI
 DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 10
 INTERPRETAZIONE AUTENTICA
 DELL'ART.65 COMMA 4**

Quadriennio giuridico 2002 – 2005 e bienni economici 2002-2003 e 2004-2005

Premesso che in data 31 luglio 2006 è stata sottoscritta l'ipotesi contrattuale dell'area della dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 legge regionale 10/2000.

Considerato che in data 28 giugno 2007 il contratto collettivo ha avuto certificazione positiva dalla Sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti;

che in data 5 luglio 2007 si è proceduto alla sottoscrizione definitiva del C.C.R.L. per l'area della dirigenza;

che nelle more dell'approvazione del C.C.R.L. l'Assessore delegato alla Presidenza ha avviato la concertazione così come prevista dall'art.7 del D.P.R. n.10 del 22/10/2001 ai fini di determinare i criteri di valutazione della dirigenza regionale per l'anno 2007;

che nella sopracitata concertazione le OO.SS. hanno espressamente richiesto che la graduazione della retribuzione di risultato di cui al presente articolo operi a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del contratto;

che gli esiti della sopracitata concertazione sono stati comunicati al Presidente della Regione, il quale, viste le risultanze della stessa e giusta quanto previsto dal CCRL recepito con D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10, con nota prot. n. 559 del 29/5/2007 comunicava la decisione di lasciare invariati, per l'anno 2007, i criteri di valutazione dei dirigenti sulla base di quanto previsto dal documento adottato il 27 febbraio 2004 dall'Assessore delegato alla Presidenza;

che l'art. 65 del contratto sottoscritto individua le nuove regole per la determinazione della retribuzione di risultato;

che il comma 5 dell'art.39 testualmente recita "I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento";

che il comma 4 dell'art.65 testualmente recita "La graduazione della retribuzione di risultato di cui al presente articolo opera a partire dall'anno 2007.";

Scud
TR
Ally
St
V. P. M.
F. M.
St
St (1)

che il riferimento temporale di cui all'art. 65 comma 4 trova la sua ratio nella data di sottoscrizione dell'ipotesi contrattuale avvenuta in data 31 luglio 2006.

Preso atto che il periodo temporale trascorso tra la sottoscrizione dell'ipotesi e il contratto definitivo non consente all'Amministrazione di adempiere alla disposizione contenuta al 5 comma dell'art. 39 con riferimento alla valutazione per l'anno 2007.

Vista la nota prot. n. 1761 del 18 luglio 2007 con la quale l'Assessore delegato alla Presidenza ha richiesto l'interpretazione autentica del comma 4 dell'art. 65.

Tutto quanto sopra valutato le parti concordano l'interpretazione autentica dell'art. 65 comma 4 del C.C.R.L. dell'area della dirigenza sottoscritto in data 5 luglio 2007 nel testo che segue:

Articolo Unico

La previsione dell'art.65 comma 4 del C.C.R.L. area dirigenza secondo la quale "La graduazione della retribuzione di risultato di cui al presente articolo opera a partire dall'anno 2007" deve essere interpretata nel senso che la graduazione della retribuzione di risultato opera a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del contratto e quindi a partire dall'anno 2008.



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right, a signature below it, and several initials and names below that, such as 'Stefano', 'Silvia', and 'St'.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti convengono sulla necessità che, al fine dell'applicazione della norma di cui all'art.65 comma 4, vengano adottati, presso ciascun Dipartimento entro il 31 dicembre 2007, i criteri di valutazione, condizione necessaria per la determinazione e l'erogazione dell'indennità di risultato e propedeutici all'applicazione dell'art. 39 comma 5 attivando le relazioni sindacali di cui agli artt.9 e 10 del vigente C.C.R.L. dell'area della dirigenza.

Dott. Girolamo Di Vita
Presidente ARAN Sicilia



FEDERAZIONI

CGIL-FP

CISL-FPS - SICILIA

SADIRS

SIAD-UDIRS-FIADEL

UIL FPL

DIRSI



CONFEDERAZIONI


CGIL


CISL - USR SICILIA

UIL

CISAS

CONFEDIR





DICHIARAZIONE A VERBALE ALLEGATA AL C.C.R.L. 2002-2005 PER LA DIRIGENZA DELLA REGIONE SICILIANA E DEGLI ENTI – ACCORDO D'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART.65, COMMA 4

Palermo, 1 agosto 2007

La Fp Cgil, nel sottoscrivere il presente accordo, conferma quanto sostenuto in questi anni in relazione alla graduazione della retribuzione di risultato per le qualifiche dirigenziali che, attraverso un'interpretazione a nostro avviso più corretta, poteva essere applicata già con il precedente contratto.

Ciò avrebbe consentito una valutazione migliore dei risultati conseguiti dai singoli dirigenti, evitando il radicale appiattimento che si è venuto a determinare negli anni attraverso la concessione del 'sei politico' alla quasi totalità della platea dirigenziale senza dare conto del reale merito delle singole prestazioni.

È chiaro che era intendimento della Fp Cgil, all'atto della sottoscrizione dell'ipotesi del 31 luglio 2006, che il sistema della graduazione, fino a quel momento pervicacemente ostacolato, potesse trovare concreta e definitiva applicazione a partire dall'anno successivo alla stipula del contratto.

Certo la Fp Cgil, come le altre OO.SS. d'altro canto, non poteva immaginare che per ratificare l'ipotesi sarebbe passato un anno, grazie alle carenze di cui si sono resi responsabili il governo e l'amministrazione regionali.

È, quindi, evidente che l'ulteriore ritardo nell'applicazione della graduazione dell'indennità di risultato non può essere ascritta alla volontà del tavolo che, oggi, si trova costretto, pur di non complicare una situazione già di per sé non semplice, a rendere un'interpretazione autentica che, nella volontà originaria, aveva a riferimento come punto di svolta il 2007 e certo non il 2008.

Il Coordinatore regionale
Enzo Abbinanti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Enzo Abbinanti".

Il Segretario generale
Teodoro La Monica

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Teodoro La Monica".